

# **VERSAMENTO SALDO IMPOSTE ANNO 2016 E ACCONTI 2017: FOCUS ED APPROFONDIMENTO**

di Celeste Vivenzi

## **Premessa generale**

Entro il prossimo **30 giugno 2017** deve essere effettuato il versamento del saldo delle imposte relative all'annualità 2016 e del primo acconto relativo al periodo 2017 risultante dai modelli **dichiarativi Redditi ed IRAP**.

Rispetto allo scorso anno pertanto è stato prorogato al **30 giugno 2017** il termine canonico del 16 giugno ed inoltre, come stabilito dal **Decreto Legge n.193-2016**, è stata ammessa la possibilità di effettuare il versamento entro la data del **31 luglio 2017** con la maggiorazione dello 0,40 %.

Come noto resta sempre fatta salva la possibilità di calcolare gli acconti 2017 con il metodo previsionale in luogo del metodo storico (soprattutto se il contribuente prevede di avere un reddito inferiore ovvero se ha sostenuto oneri deducibili in misura superiore) tenendo in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell'acconto portano all'applicazione delle relative sanzioni.

## **TIPOLOGIA DEI VERSAMENTI IN SCADENZA**

Sono interessati alla scadenza di cui sopra i seguenti tributi: IRES, IRPEF e relative addizionali regionali-comunali, IRAP, cedolare secca, contribuenti minimi/forfettari, rivalutazione beni d'impresa, imposte patrimoniali IVIE e IVAFE, acconto del 20% sui redditi a tassazione separata, adeguamento agli Studi di settore, contributi previdenziali (IVS, Gestione separata e contributi Cipag).

**Nota:** non rientrano nella scadenza del 30 giugno i versamenti relativi all'assegnazione dei beni ai soci e all'estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale in quanto, come disposto dalla norma (**Legge n. 208-2015**), la seconda rata del 40 % deve essere versata entro il **16 giugno 2017**.

## LA TABELLA DELLE SCADENZE IN PRATICA

Come accennato in precedenza la scadenza per il versamento delle imposte a saldo 2016 e del primo acconto 2017 è pertanto la seguente:

**a) persone fisiche:** per i soggetti privati ovvero per i titolari di partita IVA la scadenza normale è il 30 giugno 2017 ovvero il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;

**b) società di persone e studi associati:** per tali soggetti la scadenza normale è il 30 giugno 2017 ovvero il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;

**c) società di capitali e enti non commerciali:** i soggetti IRES possono effettuare i versamenti successivamente al 30/06/2017 per effetto della data di approvazione del bilancio (ad esempio approvazione bilancio nei 180 giorni) ovvero della data di chiusura del periodo di imposta per i soggetti “*non solari*”.

**Nota:** in riferimento ai soggetti di cui al punto c si possono identificare le seguenti casistiche:

**a) SRL che approva il bilancio nel termine dei 120:** la scadenza normale per il versamento è il 30 giugno 2017 ovvero il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;

**a) SRL che approva il bilancio in data 29 giugno 2017:** può versare le imposte entro il 31 luglio 2017 ovvero entro il 31 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%;

**b) soggetto “non solare” che approva il bilancio entro i 120 giorni:** deve versare il saldo imposte 2016 e gli acconti 2017 entro il 16 del 6 mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%;

**c) soggetto “non solare” che approva il bilancio entro i 180 giorni:** deve versare il saldo imposte 2016 e gli acconti 2017 entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

**TABELLA PRATICA CALCOLO ACCONTO IRPEF METODO STORICO**

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 FINO EURO 51,65	NON DOVUTO ACCONTO	-----
MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 DA EURO 52 AD EURO 257,52	ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA	PERCENTUALE 100%
MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 DA EURO 257,52 IN POI	ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE	1 RATA 40% DEL RIGO RN 34 2 RATA 60 % RIGO RN34

**TABELLA PRATICA CALCOLO ACCONTO IRES**

MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN28 UNICO ENC FINO EURO 20,66	NON DOVUTO ACCONTO	-----
MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN 28 REDDITI ENC DA EURO 20,67 A EURO 257,52	ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA	PERCENTUALE 100%
MODELLO REDDITI SC RIGO RN 17 O RIGO RN 28 REDDITI ENC DA EURO 257,52 IN POI	ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE	1 RATA 40,00%  2 RATA 60,0 %

**Nota bene:** come disposto dal Decreto Legge n. 138/2011 le società di capitali “*di comodo*” devono applicare una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES .

## TABELLA PRATICA CALCOLO ACCONTO CEDOLARE SECCA METODO STORICO

RIGO RB11 FINO EURO 51,65	NON DOVUTO ACCONTO	-----
RIGO RB11 DA EURO 52 AD EURO 257,52	ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA	PERCENTUALE 95%
RIGO RB11 DA EURO 257,52 IN POI	ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE	1 RATA 38% (40% DEL 95%) 2 RATA 57% (60% DEL 95%)

**Nota:** se la cedolare secca è stata adottata nel periodo 2017 l'acconto d'imposta non è dovuto; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2017 non occorre ricalcolare l'acconto IRPEF e l'acconto per la cedolare secca non è dovuto.

### CALCOLO ACCONTO IRAP METODO STORICO

L'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% sia che si tratti di persone fisiche che di società.

Valgono pertanto le tabelle previste per l'IRPEF e per l'Ires e pertanto l'acconto non è dovuto se l'importo di rigo IR 21 non supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES.

**Nota:** come disposto dalla Legge n. 208/2015, a decorrere dal 2016 sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:

**a)** produttori agricoli con attività rientrante nei limiti dell'art. 32 del Tuir (rimangono soggetti se eccedono tali limiti);

**b)** cooperative - consorzi che forniscono servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 D.lgs. n. 227/2001) ovvero cooperative agricole che effettuano la manipolazione/conservazione/trasformazione e alienazione di prodotti agricoli (o di animali) conferiti prevalentemente dei soci;

**c)** cooperative che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci e cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 o la pesca in acque interne.

Da tenere presente, ai fini del calcolo dell'acconto IRAP, l'aumento dell'aliquota previsto per le Regioni in disavanzo sanitario unitamente alle riduzioni/maggiorazioni delle delibere regionali.

## **ALCUNE CASISTICHE PARTICOLARI ACCONTI E REGIME DEI MINIMI**

I soggetti che si trovano nel 2016 nel regime dei minimi e continuano in tale regime anche nel 2017 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con la percentuale prevista del 100% se il rigo LM 14 i supera i 52 euro (**fino ad euro 51,65 acconto non dovuto, da euro 52 ad euro 257,52 acconto in unica rata, oltre euro 258 in due rate**).

I contribuenti in regime dei minimi nel 2016 che sono fuoriusciti a decorrere dal 2017 e che adottano in tale anno il regime FORFETARIO devono versare l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva con il metodo storico (codici tributi 1793/1794) da indicare nel quadro LM .

## **CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2016 e nel 2017**

I soggetti che hanno scelto il regime forfetario nel 2016 e vi proseguono nel 2017 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva (15% - 5% se startup) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF (**è possibile applicare il criterio storico o il criterio previsionale**).

## **ACCONTI IVIE E IVAFE**

L'acconto è dovuto se il rigo RW7 (IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RW6 (IVAFA) supera sempre lo stesso importo e le regole sono le medesime previste per l'imposta IRPEF: acconto in unica soluzione fino ad euro 257,52 o in due rate (40% e 60%) se superiore ai 258 euro.

## **LA RIDETERMINAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ACCONTO STORICO**

Nel ricordare che è sempre possibile optare per il calcolo degli acconti con il metodo previsionale occorre tenere in considerazione che per i soggetti che procedono con il calcolo storico (**in presenza di specifici casi**) è d'obbligo procedere al ricalcolo degli acconti.

## **Deduzione per distributori di Carburante**

La Legge n. 183-2011 ha introdotto una specifica deduzione forfettaria per i distributori di carburante sulla base del volume d'affari come stabilito dal Decreto legge n. 69-2013 (in sostanza un bonus che va in relazione ai litri erogati).

Ai fini dell'acconto del 2017 la base di calcolo deve essere assunta senza tener conto della disposizione in oggetto.

## **Attività di noleggio occasionale**

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto con durata inferiore ai 42 giorni devono comunque considerare tali proventi in maniera integrale per il calcolo dell'acconto 2017.

## **MAXIAMMORTAMENTO E IPERAMMORTAMENTI**

In presenza di investimenti in beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016 vi è la possibilità di aumentare del 40% il costo di acquisizione al solo fine di determinare le quote di ammortamento ed i canoni di leasing .

Tali disposizioni non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto e, pertanto, in caso di adozione del criterio storico va rideterminata l'Iris/IRPEF dovuta per il 2016 ai fini del calcolo dell'acconto 2017 (**lo stesso discorso vale per gli Iperammortamenti a cui si applica la maggiorazione del 150% e pertanto ai fini del calcolo dell'acconto 2017 col criterio storico, occorrerà rideterminare l'Ires dovuta sul periodo precedente “al netto” di tale agevolazione**).

## **La deduzione ACE**

La Legge di Bilancio 2017 e l'art. 7 DL 50/2017 hanno proceduto a ridurre il coefficiente applicato all'incremento del capitale proprio per il 2017 nella misura del 2,3% e ha modificato la determinazione della base agevolata pertanto l'acconto IRES 2017 (nessun obbligo per i soggetti IRPEF) in applicazione del criterio storico va rideterminato applicando il coefficiente del 2,3% ed il nuovo criterio mobile quinquennale.

## **ACCONTI E DECESSO DEL CONTRIBUENTE**

In caso di decesso del contribuente ai fini del versamento degli acconti è applicabile la seguente normativa:

- a) decesso avvenuto tra il 01/01 ed il 16/06: non è dovuto alcun acconto;
- b) decesso avvenuto tra 16/06 ed il 30/11: non è dovuto il secondo acconto (il primo acconto versato sarà scomputato a cura degli eredi).

## **LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE**

In materia di compensazione di imposte è d'obbligo ricordare le modalità operative con le quali ci si deve confrontare.

**a) Compensazione verticale** una compensazione con imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo e non necessita della presentazione del relativo modello F24.

**b) Compensazione orizzontale:** riguarda tributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti nel limite di euro 700.000 nell'anno solare (euro 1.000.000 per i subappaltatori con almeno l'80% di prestazioni rese in reverse charge).

**c) Modalità di compensazione:** la compensazione orizzontale è libera fino ad euro 5.000; per importi superiori a detta somma è necessario il visto di conformità che può essere apposto in sede di invio telematico (non è necessario l'invio del modello dichiarativo come per la dichiarazione IVA );

**d) Presenza di cartelle erariali:** occorre ricordare che è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritte a ruolo di importo superiore ad euro 1.500.

29 giugno 2017

**CELESTE VIVENZI**